

DETERMINA DEL 03.08.2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 17 C. 1 DEL D.LGS. 36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 1 AUTOMEZZO USATO PER LA RACCOLTA DEGLI SFALCI VERDI - CIG: xxx

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il D.Lgs 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, e in particolare:
 - art. 1 “Principio del risultato”;
 - art. 2 “Principio della fiducia”;
 - art. 3 “Principio di accesso al mercato”;
 - l’art. 15, relativo alla figura del responsabile unico di progetto;
 - l’art. 50 sulle procedure per l’affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria;
 - Parte I del Libro II “Dell’Appalto” ad oggetto “dei contratti i importo inferiore alle soglie europee”;
 - All. II.1 ad oggetto “Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”;
- la L. 488/1999, così come modificata dal D.L. 168/2004, convertito dalla L. 191/2004 e precisamente:
 - art. 26 art. 26 c. 3 “acquisto di beni e servizi”, che prevede che “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle spese (....)” e che “la stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa”;
 - art. 26 c. 4 “acquisto di beni e servizi”, che prevede che “i provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo” e che “il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3”;
- la legge 296 del 27 dicembre 2006 come integrato dal D.L. 52/2012 convertito con la legge n. 94 del 6 luglio 2012 e come modificata con art. 1 c. 130 della L. 145 del 30.12.2018, e precisamente:
 - art. 1 c. 450, che recita: “*Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato*”;

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;

CONSIDERATO che:

- è in scadenza il contratto di noleggio di un mezzo per la raccolta degli sfalci verdi (per cui si è già provveduto alla proroga tecnica);
- vi è la necessità di continuare a mantenere ed a garantire livelli di servizio di raccolta degli sfalci verdi non inferiori agli attuali e, dunque, di disporre di un mezzo atto allo scopo;
- a tale proposito si è proceduto alla selezione di un fornitore per un mezzo atto allo svolgimento del servizio di raccolta degli sfalci verdi, individuato nell'operatore Casillo Allestimenti V.I. srl;

RICHIAMATE le sopra citate motivazioni, si ritiene necessario affidare la “Fornitura di n. 1 automezzo usato per la raccolta degli sfalci verdi” all'operatore economico Casillo Allestimenti V.I. S.r.l. con sede in Acerra – NA – Zona industriale;

DATO ATTO che nel rispetto **dell'art. 2, commi 1 e 7, della Sezione 1 “Acquisizione di forniture e servizi per i contratti sotto soglia comunitaria” del Regolamento**, tramite la piattaforma SINTEL, si è proceduto a richiedere apposita offerta all'operatore economico Casillo Allestimenti V.I. S.r.l., per l'affidamento diretto della fornitura di cui sopra da consegnare entro il 03/10 p.v.;

RILEVATO che in data 24 luglio 2026, tramite piattaforma Sintel, è pervenuto preventivo per un importo pari a € 68.510,50 oltre IVA e che tale preventivo è stato ritenuto congruo e vantaggioso dal Responsabile Unico del Progetto;

DATO ATTO che non è stato necessario indicare nella presente determina il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'affidamento, così come disposto **dall'art. 11, comma 2, del Codice**, in quanto le prestazioni sono relative a una fornitura senza posa in opera (vds. Relazione illustrativa al decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 che a pagina 17 riporta: “*Si precisa come l'obbligo di individuare il CCNL non si applichi, di regola, ai contratti per i quali tale indicazione non appare pertinente, come i contratti di servizi aventi natura intellettuale e i contratti di fornitura senza posa in opera, aderendo così all'interpretazione fornita dall'ANAC nella nota illustrativa al Bando tipo n. 1/2023*”);

DATO ATTO che, ai sensi **dell'art. 26, comma 3-bis, del d.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.**, non sono rilevabili costi per la sicurezza di natura interferenziale, in quanto trattasi di mera fornitura;

DATO ATTO che, ai sensi **dell'art. 1, comma 3, dell'allegato II.2-bis, del Codice**, al presente affidamento diretto di una fornitura non si applicano le clausole di revisione dei prezzi in quanto trattasi di una prestazione ad esecuzione istantanea;

VISTO il seguente quadro economico per l'affidamento:

Importo per la fornitura in oggetto: € 68.510,50;

IVA al 22% € 15.072,31;

VISTO l'atto di delega di funzioni al direttore generale mediante conferimento, da parte del Presidente del CDA, di procura con atto Notaio Lavioso del 20/04/2022 Rep. n. 77.379;

VISTO il proprio “Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”;

DATO ATTO che il Responsabile unico del Progetto per il presente affidamento è Lucia Marinoni dipendente della Società;

ATTESO che il CIG rilasciato per l’affidamento in oggetto è: BC89D101F5;

DATO ATTO che sulla Determinazione di che trattasi il sottoscritto Dirigente, dichiara l'insussistenza anche parziale di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento delle prestazioni in esame;

ACCERTATA E DICHIARATA la regolarità tecnica e la conformità sotto il profilo normativo;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente riportate:

DI PROCEDERE, ai sensi **dell’art. 50, comma 1, lettera b), del Codice**, all’affidamento diretto del contratto inerente alla “Fornitura di n. 1 automezzo per la raccolta degli sfalci verdi” all’operatore economico Casillo Allestimenti V.I. S.r.l. con sede in Acerra - NA -Zona industriale – p.i. 04167511213, per un importo pari a € 68.510,50, IVA esclusa;

DI APPROVARE la documentazione relativa al preventivo economico;

DI STABILIRE che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nella forma dello scambio delle lettere commerciali, ai sensi **dell’art. 18, comma 1, del Codice e dell’art. 13, della Sezione 2 “Acquisizione di forniture e servizi per i contratti sotto soglia comunitaria” del Regolamento**, e che l’imposta di bollo carico dell’appaltatore è pari a € 40,00 ai sensi **dell’art. 1 e della Tabella A, dell’allegato I.4, del Codice**;

DI PROCEDERE, altresì alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi **dell’art. 50, comma 9, del Codice**;

DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse proporre ricorso al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla intervenuta piena conoscenza.

Il Direttore Generale
Dott. Riccardo RAVAZZI

RICCARDO MARIA RAVAZZI
03/08/2026 11:13:47 UTC+0200